



Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Area gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali

Roma, 18-6-2010
Prot. n° 32769

Alla Organizzazione Sindacale
RdB/PI
Via dell'Aeroporto, 129
00175 ROMA

Allegati
Rif. nota del
Prot. n°

Oggetto: Chiarimenti su limitazione permessi ad ore retribuiti nel part time orizzontale.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla limitazione della fruizione dei permessi ad ore per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, inviata da codesta Organizzazione Sindacale con nota del 27 maggio 2010.

Il trattamento economico e normativo del lavoratore part time è regolato dall'applicazione dei seguenti principi ordinatori:

- **principio di non discriminazione**, in base al quale il lavoratore deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore full time;
- **principio di proporzionalità**, in base al quale si garantisce al lavoratore part time un trattamento corrisposto in proporzione alla ridotta entità della prestazione, sia nell'ambito della retribuzione che degli istituti ad essa correlati.

Nel CCNL Agenzie Fiscali (art. 100, comma 1) la disciplina del lavoro flessibile è demandata al CCNL Comparto Ministeri.

Il comma 1, art. 23 del CCNL Integrativo Ministeri 16 maggio 2001, al fine di armonizzare il trattamento economico e normativo del personale in part time, prevede che tutte le disposizioni contrattuali dettate per il lavoro a tempo pieno

fr

vengano applicate al rapporto di lavoro a tempo parziale **"tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento"**.

Il medesimo CCNL Integrativo Ministeri, per quanto non espressamente disciplinato, rimanda alle disposizioni del decreto legislativo n. 61/2000 (art. 4, comma 2 b)), il quale espone con chiarezza l'applicazione del principio di proporzionalità nel trattamento economico e normativo per il lavoratore a tempo parziale, proprio in ragione della ridotta entità della prestazione.

Pertanto, relativamente alla fruizione di tutti i permessi retribuiti computati ad ore, che nella loro fattispecie sono strettamente legati alla durata della giornata lavorativa, la regola del riproporzionamento trova uguale applicazione sia per i contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che per quelli di tipo orizzontale; in caso contrario, il dipendente in part time orizzontale si troverebbe in una posizione di vantaggio del tutto ingiustificato. Tale modalità applicativa è ampiamente suffragata anche da pareri espressi dall'ARAN al riguardo.

II RESPONSABILE
(Giuseppe Tedesco)

